



debbono valere le condizioni stabilite per il precedente periodo di aspettativa secondo cui la stessa deve ritenersi utile ai fini dell'anzianità di servizio".

In sostanza il Gonzalez, assumendo come ripristinate le iniziali condizioni di aspettativa per effetto del recesso unilaterale dell'Amministrazione dagli accordi del 1947, affermava il suo diritto all'indennità di anzianità computata in base al periodo dal 21.2.1927 al 31.1.1952 e alla retribuzione tabellare in atto a questa data (il relativo importo è di lire 2.368.937.)

È stato peraltro rilevato che in relazione al servizio prestato dal 1° 7. 1935 al 30.6. 1947, quale Direttore dell'Agenzia generale di Firenze, sia nel periodo di gestione in appalto, sia in quello di gestione diretta, il Gonzalez ha percepito l'indennità di anzianità di lire 2.317.294.=

La questione è stata esaminata, d'intesa anche con il Servizio Legale, dal Consulente sindacale dott. De Bernardinis.

Il predetto Consulente, richiamandosi al principio affermato dalla Commissione del